



Allegato **B**

STATUTO

TITOLO I

ENUNCIAZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – FINALITÀ – COMPITI

Articolo 1 - Enunciazione

L'ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE A.C.I.S.J.F. - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - ASSOCIAZIONE DI CUNEO è un Ente del Terzo Settore (ETS), costituito nella forma giuridica di Organizzazione di Volontariato (ODV) ai sensi del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117). Essa è una associazione di fedeli laici, regolata dal presente Statuto e dalle norme di legge. Non ha scopo di lucro e si propone di favorire, con spirito cristiano, l'integrale realizzazione delle giovani lontane dal proprio ambiente, senza alcuna distinzione o discriminazione.

L'Associazione è un Ente di diritto privato giuridicamente riconosciuto. Essa è stata costituita con atto pubblico li 11 gennaio 2007.

L'Associazione aderisce all'ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE A.C.I.S.J.F. - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - FEDERAZIONE NAZIONALE", siglata nel proseguo del presente atto come A.C.I.S.J.F. - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - FEDERAZIONE NAZIONALE, costituita il 29 febbraio 1902 eretta attualmente dallo statuto approvato dall'Assemblea del 25 gennaio 2005 si riconosce nei Suoi fini e si impegna a promuoverne la realizzazione per quanto di sua competenza e nell'ambito della propria autonomia di iniziativa. e si impegna inoltre a rispettare tutte le norme del suddetto statuto e sue successive modifiche approvate a norma di legge e di statuto.

Il presente statuto, relativamente alle clausole stabilite come obbligatorie, è stato sottoposto alla preventiva approvazione dell'A.C.I.S.J.F. - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - FEDERAZIONE NAZIONALE.

Articolo 2 Denominazione

La denominazione è ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE A.C.I.S.J.F. - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - ASSOCIAZIONE DI CUNEO siglabile come A.C.I.S.J.F. - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - ASSOCIAZIONE DI CUNEO senza vincoli di forma e/o interpunzione. Di tale denominazione semplificata si farà uso nel presente atto ed in quelli addivenire, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo. l'acronimo "ODV" e cioè Organizzazione di Volontariato, dovrà essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE A.C.I.S.J.F. - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - ASSOCIAZIONE DI CUNEO - ODV" siglabile come A.C.I.S.J.F. - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - ASSOCIAZIONE DI CUNEO - ODV.

Articolo 3 - Sede

L' A.C.I.S.J.F. - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - ASSOCIAZIONE DI CUNEO ha sede in Cuneo, attualmente in Via Bersezio n. 27; con semplice delibera del Consiglio Direttivo la sede potrà essere trasferita ad altro indirizzo purché sempre nel territorio del Comune di Cuneo, con l'obbligo di comunicazione da parte dell'organo amministrativo agli uffici competenti.





Articolo 4 - Durata

L' A.C.I.S.J.F. - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - ASSOCIAZIONE DI CUNEO ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 5. Finalità

Secondo l'enunciazione dell'art. 1 del presente statuto e coerentemente con le finalità sancite dallo Statuto della Federazione Nazionale, l'Associazione si prefigge il perseguimento, in sede locale, delle finalità sancite dall'art. 5 dell'attuale Statuto dell'A.C.I.S.J.F. - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - FEDERAZIONE NAZIONALE:

- a) L'associazione non ha scopo di lucro neppure indiretto e opera esclusivamente per fini di solidarietà e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli enti soci.
- b) L'Associazione si propone di favorire l'integrale realizzazione delle giovani donne in difficoltà poiché lontane dal proprio ambiente, (senza distinzione di nazionalità, religione e appartenenza sociale), affinché possano raggiungere il pieno sviluppo della propria persona.

Articolo 6-Attività

L'Associazione ha per oggetto l'esercizio, in via principale, delle attività di interesse generale consistente in:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; di cui alla lett. a) dell'art. 5 del D.lgs 117/2017;
- b) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi. di cui alla lettera q) dell'art 5 del D.lgs 117/2017;
- c) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, di cui alla lettera r) dell'art. 5 del D.lgs 117/2017;
- d) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo, di cui alla lettera u) dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017.

Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017, l'Associazione potrà altresì svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle suddette attività di interesse generale, quali la somministrazione di alimenti e bevande nei locali della struttura a soci e a soggetti diversi dai destinatari delle attività di interesse generali sopra descritte, le prestazioni di pubblicità e di sponsorizzazione, nonché tutte le altre attività secondo i criteri e i limiti esposti nel decreto attuativo previsto dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017

TITOLO II

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA ASSOCIAZIONE

Articolo 7-Struttura organizzativa della Associazione e partecipazione degli iscritti

La disciplina dell'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali di A.C.I.S.J.F. sono improntate al rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti i soci e di elettività delle cariche sociali.

Sono soci dell'associazione le persone fisiche che si riconoscono nelle finalità di cui all'art. 5 del presente statuto e che intendono collaborare alla realizzazione delle stesse.

Le persone fisiche dovranno presentare domanda di iscrizione che dovrà essere accettata dal Consiglio Direttivo. L'Associazione aderisce, in qualità di socio, all'A.C.I.S.J.F. - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - FEDERAZIONE NAZIONALE, con sede in Roma, secondo le modalità previste dal suo Statuto, e assunte come

per i principi ispiratori della stessa di cui condivide pienamente le finalità e accetta lo Statuto impegnandosi a osservarlo.

L'Associazione locale riceve il riconoscimento formale della sua adesione con la concessione in uso, giuridicamente protetto, della denominazione e del logo dell'A.C.I.S.J.F. - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - FEDERAZIONE NAZIONALE, con l'inserimento della sua denominazione "A.C.I.S.J.F. - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - ASSOCIAZIONE DI CUNEO".

Articolo 8 - Autonomia

L'A.C.I.S.J.F. - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - ASSOCIAZIONE DI CUNEO ha piena autonomia organizzativa, economica programmatica e operativa, nell'ambito dell'indirizzo generale dato dall'A.C.I.S.J.F. - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - FEDERAZIONE NAZIONALE e nel rispetto del suo Statuto.

Articolo 9 - I Soci

- 1) Sono Soci della " A.C.I.S.J.F. - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - ASSOCIAZIONE DI CUNEO", oltre ai Fondatori, le persone fisiche che, condividendone integralmente gli scopi, presentano domanda scritta e vi sono immessi, quali Soci Ordinari, con motivata delibera assunta dal Consiglio Direttivo.
- 2) Il numero dei soci non può essere inferiore a sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte come socio. L'associato volontario svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 3) I Soci hanno l'obbligo di:
 - a) osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, rispettando lo spirito animatore;
 - b) sostenere con lealtà ed impegno le attività associative, astenendosi da ogni comportamento che anche indirettamente possa arrecare pregiudizio agli scopi e al buon nome dell'Associazione
 - c) svolgere i compiti loro affidati e preventivamente concordati con la cura e la diligenza dovute;
 - d) versare i contributi associativi nella misura e con la modalità stabilite dal Consiglio Direttivo dall'Assemblea dei Soci.
- 4) I Soci hanno il diritto di:
 - a) partecipare alla vita e alle attività promosse dall'Associazione;
 - b) ottenere, dagli organi preposti, le più ampie informazioni su ogni aspetto della vita sociale;
 - c) partecipare, anche per delega, alle Assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci con diritto di voto e di parola;
 - d) essere candidati o presentare candidati per le elezioni alle cariche associative previste dal presente Statuto;
 - e) di esaminare i libri sociali.
- 5) La qualità di Socio si perde, oltre che per decesso o per dimissioni volontarie, per decadenza (dovuta a morosità nel versamento di almeno due quote annuali e/o ad assenza reiterata alle assemblee sociali) e per esclusione (causata da gravi motivi morali e disciplinari), rispettivamente deliberate con le modalità di cui all'art. 14 comma 2 lettera e) e lettera f) dello Statuto.
L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente e al socio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. Contro il provvedimento di esclusione è sempre ammesso ricorso all'autorità giudiziaria.
- 6) Ogni socio può recedere dall'Associazione comunicando la propria decisione per iscritto. Il recesso ha effetto immediato. Il socio recedente ha, comunque, l'obbligo di versare la quota associative per l'anno in corso. Il socio recedente e quello che, per qualsiasi motivo, non faccia più parte dell'Associazione non hanno alcun diritto di ordine patrimoniale né di qualsiasi altra natura nei confronti dell'Associazione. Nessuno potrà mai rivendicare compensi e restituzioni di quote, essendo stabilito che ogni apporto resta destinato ai fini associativi.





TITOLO III ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Articolo 10 - Organi sociali

Sono organi della " A.C.I.S.J.F. - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - ASSOCIAZIONE DI CUNEO":

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei conti o il Revisore legale (se nominato).

Articolo 11 - Assemblea dei Soci

1) L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e si distingue in sessioni ordinarie e straordinarie secondo le rispettive materie riservate.

Per Soci aventi diritto di voto si intendono le persone fisiche -iscritte alla Associazione come deliberato dal Consiglio Direttivo e in regola con il pagamento delle quote associative.

Il diritto di voto per gli eventuali soci minorenni sarà esercitato dai soggetti che ne hanno la patria potestà.

In deroga all'art. 24. co 1, D.lgs. 117/2017 si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci aggiornato alla data dell'Assemblea.

2) Ha diritto di partecipare con facoltà di intervento e senza diritto di voto, anche a mezzo di un suo delegato, alle assemblee ordinarie e straordinarie della Associazione il Presidente dell'A.C.I.S.J.F. - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - FEDERAZIONE NAZIONALE.

3) Sono invitati ad assistere all'Assemblea. con diritto di intervento e non di voto qualora non ne abbiano diritto per altro titolo, i membri del Collegio dei Revisori dei conti o il Revisore legale (se nominati).

4) E' invitato ad assistere all'Assemblea, con diritto di intervento e non di voto, l'Assistente Ecclesiastico.

5) L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede della Associazione o in altro luogo atto a garantire la massima partecipazione degli aventi diritto, e comunque in Italia.

Inoltre, l'Assemblea può svolgersi, anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e video collegati, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. In tali casi la riunione si intende svolta nel luogo in cui siano presenti il Presidente e il Segretario.

6) La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà mediante avviso da comunicare, minimo 20 giorni prima, ai singoli aventi diritto a partecipare, a mezzo raccomandata, posta elettronica, fax, telegramma o altra forma telematica purché legalmente riconosciuta. L'avviso deve pure essere inviato agli invitati di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4.

Per le Assemblee elettive e straordinarie la data deve essere concordata con il Presidente Nazionale.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo e l'elenco delle materie all'ordine del giorno.

L'avviso può contenere anche il giorno, l'ora e il luogo della seconda convocazione che non può avvenire nello stesso giorno della prima.

In ogni caso l'Assemblea si considera validamente costituita ed atta a deliberare quando tutti i soci, tutti i membri del Consiglio Direttivo e tutti i membri del Collegio dei Revisori o il Revisore legale se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 12 - Assemblea ordinaria dei Soci

1) L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli argomenti attinenti la vita della Associazione che non siano di competenza di una Assemblea straordinaria e che siano sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo: ed in particolare:

- approva, dopo dibattito, il programma presentato dal Consiglio Direttivo;
- elegge, tra i Soci, il Consiglio Direttivo composto da cinque a undici membri, previa determinazione del loro numero;
- nomina qualora lo ritenga opportuno il Collegio dei Revisori o il Revisore legale.
- nomina e revoca l'Organo di Controllo (se necessario);

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- 2) L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita qualora siano presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti. Le deliberazioni saranno valide se avranno ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto sia in prima sia in seconda convocazione.
- 3) L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di giugno, per l'approvazione del bilancio dell'Associazione.
La convocazione dell'Assemblea ordinaria può essere richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno dei soci in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta e che ne propongano l'ordine del giorno. In tal caso, la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo, che deve provvedere a convocarla per una data non posteriore di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
- 4) Ogni avente diritto di partecipazione attiva alla Assemblea ha diritto ad un voto e può essere portatore di una sola delega di aventi diritto al voto. Non possono essere portatori di deleghe i soggetti che non siano soci. I soci membri del Consiglio Direttivo hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio dell'Associazione.
- 5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età. Il Presidente dell'Assemblea in caso di assenza del Segretario nomina un Segretario per la redazione del verbale. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio.
- 6) Il Presidente verifica la validità della costituzione dell'Assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
- 7) Di ogni Assemblea si deve redigere verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.
- 8) Gli estratti o le copie dei verbali, se non richiesti in forma notarile, sono certificati come conformi dal Presidente e dal Segretario.
- 9) I verbali sono messi a disposizione dei partecipanti in forma idonea ad una loro massima diffusione.

Articolo 13 - Assemblea straordinaria dei Soci

- 1) L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - Approvazione e modificazione dello Statuto della Associazione;
 - Scioglimento della Associazione e modalità della liquidazione tenuto conto di quanto previsto dall'art. 28 del presente Statuto.
- 2) Salvo che per l'oggetto delle materie dell'ordine del giorno e per il quorum della costituzione e delle maggioranze per le delibere, l'Assemblea straordinaria è regolata dalle norme previste dall'articolo 11 del presente statuto e dal regolamento se approvato.
- 3) L'Assemblea straordinaria avente a oggetto l'approvazione o la modificazione della Statuto è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, e le delibere sono assunte sia in prima che in seconda convocazione a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
- 4) Per deliberare lo scioglimento della associazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione qualora sia presente il 75% (settantacinque per cento) degli aventi diritto al voto e le delibere saranno assunte sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei presenti aventi diritto al voto.
- 5) Le delibere relative alle modifiche del presente Statuto dovranno essere inviate entro 30 giorni all'A.C.I.S.J.F. - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - FEDERAZIONE NAZIONALE, per le verifiche di competenza della stessa.

Articolo 14 Il Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo della Associazione è composto da cinque a undici membri eletti dall'Assemblea ordinaria tra i soci, previa determinazione del numero da parte dell'Assemblea, all'atto della nomina. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo:
 - a) ha mandato per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione;
 - b) si riunisce almeno tre volte l'anno, e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri;





- c) elegge tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione, fino a due Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere;
 - d) nomina i delegati che partecipano alle assemblee ordinarie e straordinarie della dell'A.C.I.S.J.F. - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - FEDERAZIONE NAZIONALE;
 - e) promuove la realizzazione delle finalità e delle attività dell'Associazione di Cuneo previsti dagli articoli 5 e 6 del presente Statuto delibera tutti gli opportuni provvedimenti;
 - f) determina, entro novembre dell'anno precedente, la quota annuale che i Soci devono versare all'Associazione tenuto conto della quota da versare all' dell'A.C.I.S.J.F. - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - FEDERAZIONE NAZIONALE;
 - g) provvede alla convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie della Associazione a mezzo del suo Presidente;
 - h) approva eventuali modifiche al presente Statuto da sottoporre alla Assemblea straordinaria dei Soci;
 - i) approva l'eventuale regolamento e le sue modifiche;
 - j) approva il bilancio sottopostogli dal Tesoriere, da sottoporre all'Assemblea ordinaria unitamente alla eventuale relazione del Tesoriere e alla relazione del Collegio dei Revisori dei conti o del Revisore legale se nominati;
 - k) potrà affidare a propri singoli membri la responsabilità di curare specifiche attività della Associazione tenendone costantemente informato il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- 2) Il Consiglio Direttivo è convocato, con un preavviso di almeno 15 giorni, dal Presidente con lettera raccomandata, per posta elettronica o via fax o altra analoga forma telematica purché legalmente riconosciuta.
- 3) Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente più anziano di età.
- 4) Delle delibere assunte viene redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario o, in caso di sua assenza, da un componente della seduta che sarà designato da colui che la presiede.
- 5) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti, e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.
- 6) Il Consiglio Direttivo esercita i suoi poteri tramite il Presidente che ne attua le delibere; così come può conferire l'attuazione di proprie delibere al Segretario e al Tesoriere nelle materie di specifica competenza.
- 7) Sono invitati, a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di intervento e non di voto, l'Assistente Ecclesiastico dell'Associazione, e i membri del Collegio dei Revisori dei conti o il Revisore legale, se nominati.

Articolo 15 - Presidente

- 1) Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione. A lui spetta la rappresentanza legale in ogni tipo e sede di giudizio nonché la facoltà di assumere obbligazioni per conto dell'associazione nei confronti di terzi con facoltà di conferire mandati per particolari atti o categorie di atti e per procure alle liti.
In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Presidente saranno esercitate dal Vice Presidente più anziano di età o, in sua assenza, se nominato, dall'altro Vice Presidente.
~~La firma del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente o la sua delega.~~
Il Presidente cura e svolge tutte le facoltà delegategli dal Consiglio Direttivo anche con carattere permanente. Il Presidente convoca e presiede le assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci e il Consiglio Direttivo.
- 2) Il Presidente ha mandato di durata triennale e può essere rieletto per più mandati anche consecutivi.

Articolo 16 - I Vice Presidenti

I Vice Presidenti:

- a) hanno i medesimi compiti del Presidente e agiscono in caso di sua assenza o impedimento. La funzione vicaria è assicurata dal Vice Presidente più anziano di età e in sua assenza, dall'altro Vice Presidente se nominato.
- b) possono assolvere a compiti del Presidente tramite delega dello stesso.

I Vice Presidenti hanno mandato di durata triennale e possono essere rieletti per più mandati anche consecutivi.

Articolo 17- Il Segretario

Il Segretario collabora con il Presidente per l'applicazione dello Statuto, per l'organizzazione e il buon funzionamento della Associazione, sovrintende alla gestione ordinaria dell'ufficio di segreteria; assiste il Presidente; verbalizza le riunioni sia dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sia del Consiglio Direttivo.

Il Segretario ha mandato di durata triennale e può essere rieletto per più mandati anche consecutivi.

Articolo 18- Il Tesoriere

Il Tesoriere sovrintende alla amministrazione e contabilità della Associazione, provvede agli incassi e ai pagamenti autorizzati dal Presidente e alla gestione amministrativa.

Il Tesoriere predispone il bilancio della Associazione, che accompagna da una propria eventuale relazione. Li sottopone al Consiglio Direttivo per l'approvazione e per la successiva presentazione all'Assemblea ordinaria.

Il Tesoriere ha mandato di durata triennale e può essere rieletto per più mandati anche consecutivi.

Articolo 19- L'Assistente Ecclesiastico

L'Associazione ha un Assistente Ecclesiastico nominato dalla Autorità Ecclesiastica competente, per la durata di tre anni, con l'incarico di assistenza e di consulenza in materia religiosa e morale; opera in collaborazione con l'Assistente Ecclesiastico dell'A.C.I.S.J.F. - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - FEDERAZIONE NAZIONALE.

Articolo 20. Il Collegio dei Revisori dei conti o il Revisore legale

Qualora l'Assemblea lo ritenesse opportuno verrà nominato il Collegio dei Revisori dei conti o il Revisore legale per la durata di un triennio e potrà essere rieletto. Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo economico e finanziario. I suoi compiti sono:

- vigilare sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione; certificare la corrispondenza del bilancio ai risultati delle scritture contabili e redigere una relazione che accompagni il bilancio stesso all'Assemblea ordinaria.
- partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, senza diritto di voto. Il Collegio dei Revisori dei conti è formato da tre membri effettivi di cui almeno uno tra gli iscritti all'Albo dei revisori contabili, nominati dall'Assemblea ordinaria. Esso elegge al suo interno il Presidente. Nel caso in cui vengano meno uno o due membri il Presidente dell'Associazione nominerà i membri mancanti che rimangano in carica fino alla prima Assemblea Ordinaria dei soci che dovrà provvedere alla loro conferma e alla nomina dei membri mancanti e che scadranno unitamente a quelli in carica. Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce in via ordinaria almeno tre volte, e in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente del Collegio.

In caso di organo monocratico lo stesso deve essere iscritto all'Albo dei revisori contabili.

TITOLO IV

ESERCIZIO FINANZIARIO - PATRIMONIO - ENTRATE

Articolo 21 - Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro cento ottanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dall'organo amministrativo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio redatto a norma di legge. Al ricorrere delle condizioni di legge e di regolamento, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

L'Associazione, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, deve redigere annualmente il Bilancio sociale secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e ne dà adeguata pubblicità secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.





Articolo 22 – Libri e scritture contabili

L'A.C.I.S.J.F. - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - ASSOCIAZIONE DI CUNEO adotta i libri sociali in conformità a quanto disposto dall' art. 15 del D.lgs. n. 117/2017 e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.

Ai Soci spetta il diritto di esaminare i libri sociali presso la sede dell'Associazione previa richiesta scritta da inviarsi al Segretario con un preavviso di almeno 10 giorni e secondo modalità previamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 23 - Patrimonio

Il patrimonio della Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili e dai valori che per conferimenti, acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'Associazione a titolo di patrimonio indisponibile o disponibile;
- b) dalle eccedenze attive del bilancio se destinate a patrimonio disponibile in sede di approvazione del bilancio stesso, o per successiva destinazione;
- c) dalle entrate annuali che il Consiglio Direttivo, con il consenso del Collegio dei Revisori dei conti o del Revisore legale ove nominati, disponga ad incremento del patrimonio disponibile o indisponibile;
- d) dalle quote che fossero deliberate dal Consiglio Direttivo quali quote da destinarsi a patrimonio disponibile o indisponibile.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

Sono altresì sancite l'intrasmissibilità, anche a causa di morte del socio e la non rivalutabilità delle quote e/o dei contributi associativi.

Articolo 24. Entrate

Le entrate della Associazione - in quanto ODV - sono costituite da:

- dai redditi del patrimonio;
- dalle quote annuali dei soci stabilite dal Consiglio Direttivo;
- da sovvenzioni accordate;
- da contributi e donazioni che pervenissero in qualunque forma e per qualsiasi ragione per le sue finalità e senza vincolo di destinazione a patrimonio;
- da proventi devoluti da terzi per le sue finalità;
- da eventuali proventi o contributi di terzi connessi allo svolgimento delle sue attività;
- degli eventuali avanzi di gestione risultati dal bilancio e non destinati a patrimonio dall'Assemblea ordinaria, come previsto dal precedente articolo.

TITOLO V NORME FINALI

Articolo 25- Gratuita delle cariche e prestazioni dei soci

~~Tutte le cariche dell'Associazione, a eccezione del Collegio dei Revisori contabili o del Revisore legale se~~ nominati, sono prestate a titolo volontario e gratuito e non sono ammessi compensi di nessuna natura. Può essere riconosciuto al Presidente e ai componenti del Consiglio Direttivo, oltre ai membri del Collegio dei Revisori o del Revisore legale ove nominati, il rimborso documentato delle spese vive sostenute per lo svolgimento del proprio incarico.

L' Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
, in mancanza

Articolo 26 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento della Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci secondo le modalità del presente Statuto.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 – comma 1 – del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

La stessa Assemblea delibera sulle modalità della liquidazione e sulla nomina di uno o più liquidatori.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Articolo 27 - Rinvio norme

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile in materia di associazioni e quelle del codice del diritto canonico, in quanto applicabili, nonché le norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, quelle delle altre leggi vigenti in materia.



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Prov.le di CUNEO - Ufficio Territoriale di Mondovì

Allegato all'atto registrato il 19/05/2023

al n. 313 Serie 3



Per il Direttore Provinciale
Erika Toldo

IL FUNZIONARIO
Davide Porta

"Firma su delega conferita dal Direttore Provinciale
Erika Toldo"

